

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE SCUOLE CATTOLICHE FIORA E GIANNI BITI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE E PATRIMONIO

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. Al fine di dare piena attuazione al desiderio della signora BITI FIORALBA ERSILIA e quindi allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria del signor BITI GIOVANNI BATTISTA detto GIANNI, anche interpretando il desiderio dei familiari, viene istituita dal Vescovo di Prato ai sensi del codice civile una Fondazione di assistenza e di educazione denominata **"FONDAZIONE SCUOLE CATTOLICHE FIORA E GIANNI BITI"**, avente sede in Prato, Piazza Lippi n. 21 e che opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

ART. 2) SCOPO

1. La Fondazione ha per scopo la promozione e l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale: la protezione, sotto il profilo fisico e morale, della infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza; lo sviluppo e la diffusione della istruzione, della cultura e della religione cattolica, anche mediante il potenziamento delle strutture e delle organizzazioni esistenti nelle Diocesi della Regione Toscana; l'assistenza, l'educazione ed il sostegno in ogni forma materiale, economica, sociale, culturale e morale dei giovani che versano in stato di difficoltà o disagio psico-fisico ed economico; la rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura che si frappongono alla promozione ed attuazione dello anzidetto scopo.

2. In particolare la fondazione, al fine di perseguire gli scopi statutari, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) offrire il sostegno agli studenti che frequentano scuole di identità cattolica, che siano portatori di disabilità o che abbiano difficoltà di tipo familiare, sociale, economico e psico-fisico, affinché siano salvaguardati i loro diritti di persona;
- b) realizzare specifici progetti e servizi finalizzati all'educazione permanente di minori e giovani, a sostegno delle attività di prevenzione in genere, nonché attività di formazione in materia di docenti e dirigenti delle scuole;
- c) offrire sostegno alle scuole di identità cattolica in relazione al coordinamento educativo e didattico, alla costruzione di nuove scuole ed alla messa a norma delle strutture scolastiche esistenti, a garanzia del diritto allo studio degli studenti ed al diritto alla parità scolastica;
- d) provvedere all'erogazione di borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli che si trovino in comprovate condizioni di disagio;

- e) promuovere strumenti di formazione professionale e specialistica per gli operatori professionali ed i volontari che intendono svolgere la loro attività a favore dei minori svantaggiati.

3. La Fondazione non ha finalità di lucro né svolge attività commerciale.

ART. 3) PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento del Fondatore e potrà venire aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni che pervengano alla Fondazione da parte di privati e di Enti, sia in danaro, sia in titoli, sia in beni mobili ed immobili e con qualsiasi altro mezzo consentito dalla legge, purchè tali erogazioni siano specificamente destinate all'incremento del patrimonio stesso.

2. La fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con la rendita del patrimonio e con ogni altro contributo e sovvenzione di terzi destinato alla attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, quali ad esempio: le offerte e le contribuzioni ed i proventi erogati da Enti Pubblici o privati che richiedano o affidino alla fondazione nelle forme di legge la prestazione dei servizi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2).

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione potrà partecipare anche a forme aggregative di gestione di servizi.

TITOLO II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - REVISORI

ART. 4) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di amministratori da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), tutti di nomina del Vescovo pro-tempore della Diocesi di Prato. Essi durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

2. Il numero dei componenti è fissato nel decreto vescovile di nomina del Consiglio. Con lo stesso decreto è nominato il Presidente ed il Vice-Presidente.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri ne daranno prontamente notizia al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Prato, il quale con proprio decreto provvede alla loro sostituzione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e quindi

per il compimento di tutti quanti gli atti necessari o anche solamente opportuni per il perseguimento dello scopo sociale.

5. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- approva annualmente i programmi e le attività in cui si concretano le finalità della Fondazione;
- delibera sul bilancio di previsione entro il mese di novembre di ciascun anno e sul rendiconto consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio;
- nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, se non sono stati designati dal Vescovo nel decreto di nomina;
- nomina fra i suoi membri un segretario che ha il compito di curare l'attività della Fondazione sotto le direttive ed il controllo del Presidente;
- provvede a realizzare gli scopi della fondazione, impegnando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificamente destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- predispone ed approva i regolamenti interni;
- approva la relazione morale del Presidente.

6. Il Consiglio è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, la prima volta per l'approvazione del bilancio preventivo e la seconda volta per l'approvazione del bilancio consuntivo ed è inoltre convocato quando il Presidente, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

7. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza e può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax o la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione ed altri luoghi ove sono i componenti dello stesso Consiglio purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'adunanza di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di adunanza totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il Segretario; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati.

8. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione (ed eventualmente i luoghi audio o video collegati) e gli argomenti da trattare.

9. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

10. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le adunanze consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente della adunanza.

12. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. I verbali delle delibere del Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

13. L'adunanza consiliare sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè alla relativa deliberazione partecipino tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6) PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere prese dal Consiglio; cura il buon andamento della Fondazione, in casi di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio ed anche assume, sospende, licenzia i dipendenti nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e delle legislazioni vigenti, salvo sottoporre tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

2. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per determinati atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

3. Il Presidente cura che la vita della Fondazione sia organizzata nel rispetto degli scopi della fondazione e che

la stessa si svolga sotto l'osservanza delle norme contenute in questo statuto e nei regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Annualmente il presidente relaziona al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Prato sull'andamento della Fondazione, sulla scorta della relazione dallo stesso predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7) REVISORI

1. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da un Revisore Contabile, nominato anch'esso dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Prato.

2. Il Revisore dura in carica cinque anni ed allo stesso spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

3. Il Revisore, fra le altre, redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale che dovranno essere allegate agli stessi.

4. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

ART. 8) AMMINISTRAZIONE

1. La gestione amministrativa è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sottopone alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, redatto con l'osservanza delle norme di legge.

3. Il Presidente entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno predispone, con l'osservanza delle norme di legge, il preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone entro lo stesso termine, alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO - ESTINZIONE

ART. 9) REGOLAMENTO

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Fondazione potrà essere disciplinato da un apposito Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10) ESTINZIONE

1. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente ovvero quando la Fondazione dovesse essere sciolta per disposizione di legge o della competente Autorità si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

2. I liquidatori saranno nominati entro un mese dal provvedimento dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Prato.

3. I liquidatori procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

4. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti alla Diocesi di Prato.

ART. 11) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

F.ti: Irene Sanesi - Giovanni Nerbini

MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)